



COMUNE DI NE

(Provincia di Genova)

Ufficio Tributi

Ne, maggio 2011



Oggetto: I. C. I. 2011 – Invio nota informativa.

Gentile contribuente,

Le inviamo la presente, unitamente ai bollettini postali al fine di procedere al corretto adempimento del tributo.

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA:

Anche per l'anno 2011 è confermata un'unica aliquota ICI nella misura del 7 per mille per tutte le categorie di immobili e/o aree edificabili.

Si ricorda che il decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008, n. 126 ha introdotto l'**esenzione** dell'Imposta Comunale sugli Immobili delle **unità adibite ad abitazione principale** del soggetto passivo.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 14389 del 15.06.2010 ha chiarito che l'**abitazione** posseduta dal contribuente per uno dei titoli previsti dalla norma **deve essere ritenuta "principale" SOLTANTO SE nella stessa dimorano abitualmente sia il contribuente, sia i suoi familiari.**

Secondo quanto disposto dall'art. 6 del vigente Regolamento Comunale, **l'estensione della agevolazione alle pertinenze della abitazione principale (comunque limitata ad UNA sola di esse) E' SUBORDINATA alla presentazione di apposita comunicazione, redatta sui modelli predisposti dall'Ufficio Tributi entro il termine del pagamento a saldo dell'imposta,** ciò limitatamente al primo anno di soggettività passiva, mentre, per gli anni successivi sarà necessaria, eventualmente, la comunicazione di variazione.

Altresì si comunica che l'art. 37 – comma 53 – del Decreto Legge 4 luglio 2006 dispone che "a decorrere dal 1 gennaio 2007 è soppresso l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI ...omissis...Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche..." (es. acquisto/perdita del requisito di abitazione principale, inizio di procedura fallimentare, variazione del valore delle aree edificabili, acquisto/perdita del diritto al riconoscimento dell'esenzione o della riduzione dell'imposta per inagibilità del fabbricato, esercizio del diritto di abitazione, variazione della ragione sociale e/o della sede legale delle società).

Si vedano sul retro le modalità con cui effettuare i versamenti

VERSAMENTI :

Il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili potrà essere effettuato utilizzando i bollettini premarcati in allegato, sul

C. C. P. n. 12401170 intestato a COMUNE DI NE – SERVIZIO TESORERIA ICI

oppure

mediante l'utilizzo del MODELLO F24

I versamenti dovranno essere effettuati alle sotto indicate scadenze:

- **ACCONTO / UNICA SOLUZIONE - entro il 16 giugno 2011**
- **SALDO - entro il 16 dicembre 2011**

Le ricordiamo che, anche per l'anno 2011, il calcolo dei versamenti deve essere fatto secondo le modalità introdotte dall'art. 18 della L. 388/2000: la rata da pagare entro il mese di giugno deve essere pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La 2° rata dovrà essere versata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2011, comprensiva dell'eventuale conguaglio sulla 1° rata.

La Legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) al comma 166 dell'art. 1 dispone inoltre che il pagamento sia effettuato con **arrotondamento all'euro**, per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo; fermo restando che non deve essere effettuato alcun versamento qualora le somme complessivamente dovute **siano inferiori ad € 12,00.= (dodici euro)**.

Ulteriori informazioni e tutta la modulistica potrà essere reperita sul sito internet www.comune.ne.ge.it.

In ogni caso, l'Ufficio Tributi è a disposizione, per eventuali ulteriori chiarimenti, nel seguente orario di ricevimento:

Mercoledì pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 17,30

Venerdì mattina dalle ore 09,00 alle ore 12,00

1° sabato di ogni mese dalle ore 09,00 alle ore 12,00

F.to IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Giuseppe Battistone)